

COPIA CONFORME



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

(ex art. 15 L. 241/90)

**TRA**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**

**E**

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI**

**DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

L'Università degli Studi della Basilicata (di seguito **UniBas**), con C.F. 96003410766 e Partita IVA 00948960760, avente sede in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 85, rappresentata dalla Prof.ssa Aurelia SOLE, che agisce in qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante della stessa, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università.

**e**

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Commissario Straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

**Premesso che**

L'Università degli Studi della Basilicata (**UniBas**):

- ai sensi del vigente Statuto, emanato con Decreto rettorale n. 88 del 12 aprile 2012 e pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale n. 105 del 7 maggio 2012,



è istituzione pubblica di alta cultura che concorre alla costruzione dello Spazio

europeo della ricerca e dell'alta formazione in conformità con i principi della

Costituzione e della Magna charta sottoscritta dalle Università europee;

- ha, come fine primario, la promozione e lo sviluppo della ricerca,

l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso l'alta

formazione e l'apprendimento permanente nei campi della cultura che essa

promuove;

- per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazioni nel

campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con

soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso

progetti contratti, convenzioni e consulenze, stipulati a livello di ateneo o delle

singole strutture primarie;

#### **Il CREA:**

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con

personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche

agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in

data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata

legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore

agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena

autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori

produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le

università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle



produzioni e la tutela del consumatore;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi

di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea,

ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali,

pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale

o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale

e della pesca;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione

delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare

- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari,

forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla

tutela del comparto agro-alimentare;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento

dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla

certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei

prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle

varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che

regolano il settore;



- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;
- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;
- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;
- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento



vigente;

- persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei dodici Centri di ricerca in cui è articolato;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività di ricerca, in una logica di effettiva cooperazione tra i due Enti, senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

- i soggetti in premessa sono, rispettivamente, una pubblica amministrazione e un organismo di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell'ambito della politica agricola e della bio economia, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni,



dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

- opera attraverso Centri/Strutture di Ricerca distribuite sul territorio nazionale, fra le quali si colloca il Centro Politiche e Bioeconomia (di seguito **CREA-PB**).

### **Il CREA-PB**

- è uno dei dodici Centri del CREA, che sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca; analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità attuative e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività; partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

### **Art. 2 - Finalità**

Il CREA e l'UniBas con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni e agevolare la cooperazione scientifica nei settori agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e ambientale

### **Art. 3 - Responsabilità**

Il responsabile dell'attività per l'UniBas sarà il prof. Michela Perniola; il responsabile dell'attività per il CREA PB sarà la dr.ssa Carmela De Vivo.



#### **Art. 4 - Attività ed impegni reciproci**

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA PB e l'UniBas si impegnano vicendevolmente a:

- Predisporre convenzioni operative che, per l'UniBas saranno a cura delle Strutture primarie (Dipartimenti e/o Scuole) interessate;
- Collaborare nella definizione di progetti di ricerca e di formazione di giovani laureati e laureandi
- Definire, elaborare, partecipare e attuare programmi e progetti scientifici nei settori di interesse comune;
- Sviluppare soluzioni migliorative per valorizzare, di comune intesa, i risultati delle ricerche svolte dalle rispettive strutture e incrementare le possibilità di un loro trasferimento al mondo produttivo;
- Condividere risorse strumentali umane e finanziarie per la realizzazione di programmi e progetti, nelle modalità da concordare espressamente nelle specifiche convenzioni operative.

#### **Art. 5 - Modalità operative e relazioni**

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione



delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti. (.....)

Le parti inoltre, potranno opportunamente redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

#### **Art. 6 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

#### **Art. 7 – Tutela del background**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.



#### **Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata triennale.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 10 - Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### **Art. 11 - Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose



dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce,

altresi, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente

Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso

l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

#### **Art. 12 - Diritto di recesso**

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o

di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a

causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere

unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di

almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.

o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di

esecuzione.

#### **Art. 13 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del

presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà

devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi

dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 14 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle

leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti

articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice

Civile.

#### **Art. 15- Oneri fiscali**



Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro 32,00. che verranno assolte da entrambe le parti sottoscrittrici del presente accordo e precisamente: per Euro 16,00 dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi e per Euro 16,00 dall'UniBas in modalità virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Potenza n. 41594/1999.

per l'UniBas

per il CREA

La Rettrice

Il Commissario Straordinario

Prof.ssa Aurelia Sole

Cons. Gian Luca Calvi

Firmato digitalmente da

**GIAN LUCA CALVI**

CN = CALVI GIAN LUCA  
C = IT